

dopo una lunga discussione, abbiamo limitato il termine utile ad agire contro la cauzione a soli 10 anni, e credo che non abbiamo fatto bene. E siccome il danno che avrà potuto soffrire un individuo può bene verificarsi anche dopo i dieci anni, io dico: facciamo almeno che questi dieci anni sieno utili nel senso che i giudizi che possono intentarsi non addivengano illusori; ed illusori addiverrebbero, se per avventura non si tiene conto della mia proposta, che, in certo modo, rende attuabile lo scopo della legge.

Per queste ragioni io insisto nella mia aggiunta all'articolo 12 che discutiamo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alippi ha la parola.

**ALIPPI.** Chiunque propone una istanza davanti ad un collegio giudiziario o in via contenziosa od in Camera di consiglio deve produrre tutte le prove che appoggino la sua domanda.

Ora, nel caso in cui si tratta, il conservatore od i suoi eredi, per ottenere lo svincolo dalla malleveria, che cosa debbono fare? Debbono insieme all'istanza produrre autentici certificati i quali dimostrino che, esaminati i relativi registri, si è rilevato come, durante l'intero decennio, non sia stata promossa alcun'azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi dipendentemente da responsabilità nella quale siano essi incorsi nell'esercizio delle loro funzioni, e la Corte provvederà come di giustizia.

**MINERVINI.** Avevo deliberato di non prendere parte alla discussione di questa legge, da quando non venne sospesa, siccome altri ed io opinavamo: ma ora vedendo in pericolo due diritti, quello del conservatore alla libertà della sua cauzione e quello delle parti, ho dovuto prendere la parola.

Osservo all'onorevole Restelli che l'emendamento Catucci tendendo ad assicurare il diritto della parte contro la liberazione della cauzione dei conservatori, tuttavolta che avessero ragione contro lo stesso per ragione del loro ufficio, e senza un mezzo che ponesse il magistrato, delegato a decretare la liberazione della cauzione, ad avere scienza di quel diritto, potrebbe nonostante l'esistenza di quello, liberare la cauzione.

L'onorevole Restelli crederebbe potesse la Corte d'appello chiedere informazioni ai tribunali dipendenti dalla sua giurisdizione, e qualora codesti tribunali certificassero non esserci pendente contestazione, la liberazione verrebbe decretata.

Ma non ha per avventura l'onorevole Restelli considerato come possano esistere dei giudizi contestati mercè gli atti, e non ancora alla conoscenza dei tribunali? Come fare in codesta ipotesi, la quale è frequente, è possibile?

Non posso poi lasciare passare quel che diceva l'onorevole nostro collega Alippi, che ha detto assolutamente cose impossibili. Vorrebbe la prova negativa mercè certificato, e che metterebbe a carico del con-

servatore o dei di lui eredi, perchè potessero ottenere il decreto di liberazione dalla malleveria.

Ma, mi scusi, un giureconsulto come egli è, sa quanto è pericoloso questo mezzo, e d'altra parte come spesso sarebbe impossibile averlo. Quali e quanti tribunali non dovrebbero consultarsi? E come potrebbero codesti tribunali certificare che non ci sieno istanze promosse contro i conservatori?

Il concetto più logico, è che la parte la quale deve impedire la liberazione dalla malleveria o cauzione, che sia, dovesse far conoscere della esistenza del suo diritto ad impedirla. Se la parte adunque deve fare ed intimare la sua istanza, perchè non provvedere che venisse tale istanza denunziata?

Quando l'istanza è stata denunziata, tutto è garantito: nè poi sarebbe un onere cotesta denunziatura, imperocchè o la parte vince in giudizio, ed allora la spesa le verrà rivaluta, o perde, ed allora le poche lire spese per la denuncia saranno bene a suo danno per una lite ingiustamente od illegalmente proposta contro il conservatore, o contro i suoi eredi.

Quanto a ciò che diceva il Ministero è da por mente a questa considerazione che, cioè, le citazioni non messe a ruolo non potranno essere comunicate alla Corte d'appello, e conseguentemente quello che l'onorevole guardasigilli opinava tutelasse la giustizia non istà. Sotto questo rapporto provvede assai bene il sistema dell'onorevole Catucci, il quale è altrettanto semplice quanto valevole a guarentire il diritto delle parti. Mi pare quindi che il suo emendamento debba meritare l'accoglimento della Commissione, ed io la prego di fare a tale emendamento buon viso, e prego la Camera a votarlo.

**PIROLI.** Le osservazioni messe innanzi dall'onorevole Catucci e da altri hanno apparenza di gravità, ma prego la Camera di riflettere all'economia dell'articolo 12 ed al sistema che la Commissione ritiene debba essere osservato. All'articolo 12 è stabilito che, dopo 10 anni dalla morte del conservatore, o dal giorno in cui ha cessato dall'ufficio il già conservatore o i suoi eredi, hanno diritto di domandare lo scioglimento della malleveria. Se v'ha alcuno, il quale abbia ragione da sperimentare contro il conservatore, o contro i suoi eredi, che cosa deve fare? Prima che scada il decennio egli deve presentare alla Corte di appello la sua opposizione, cioè far constare di avere promosso il relativo giudizio davanti al tribunale competente, poichè è evidente che l'azione giudiziaria, di cui è parola all'articolo 12, deve seguire le vie ordinarie della competenza a termini del diritto comune, e la Corte d'appello, una volta le risulti che furono promosse contestazioni contro il conservatore o i suoi eredi, non può più ingerirsene ulteriormente, e vien meno in lei quella giurisdizione volontaria che eserciterebbe per l'articolo 12, nel caso di non esistenza di opposizioni allo svincolo.